



REVO Specialty Legal Protection

Assicurazione di Tutela Legale

La tua Polizza

Numero	OX00024032
Contraente	Sindacato Farmacisti e Dirigenti Sanitari del S.S.N. (SI.NA.F.O.)
Durata contrattuale	Il contratto decorre dalle ore 24.00 del 15.03.2024 fino alle ore 24.00 del 15.03.2027

Il tuo Intermediario

One Underwriting S.r.l.
Sede Legale: Via della Chiusa 15 – 20123 Milano
Sede operativa: Via Calindri 6 – 20143 Milano
Tel: +39 02 45434118
PEC: oneunderwriting@pec.oneunderwriting.it
www.oneunderwriting.it

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

DATI GENERALI

Contraente

Ragione sociale	Sindacato Farmacisti e Dirigenti Sanitari del S.S.N. (SI.NA.F.O.)		
PIVA / CF	8024875582		
Indirizzo	Largo Arenula	CAP:	00186
Comune	Roma	Prov:	RM Stato: IT
Telefono: +39 06 6876408	Email: info@sinafo.it	PEC: segreteria nazionale#pec.sinafo.it	

Decorrenza e durata dell'assicurazione

Data di effetto*:	Data di scadenza:	Data di emissione:	Senza Tacito rinnovo
ore 24 del 15/03/2024	ore 24 del 15/03/2027	15/03/2024	

Importo del premio

Importo totale di **euro 46.200,00** (Euro Quarantaseimiladuecento/00) annuali, di cui imposte **euro 8.096,91** (Euro Ottomilanovantasei/91)

Importo alla sottoscrizione: **euro 23.100,00** (Euro Ventitremilacento/00) annuali, di cui imposte **euro 4.048,45** (Euro Quattromilaquarantotto/45)

Frazionamento:	Semestrale		
Premio alla sottoscrizione fino al 15/09/2024			
	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
Tutela Legale	€ 19.051,55	€ 4.048,45	€ 23.100,00
Premio per le rate successive al 15/09/2024			
	Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
	€ 19.051,55	€ 4.048,45	€ 23.100,00
Tutela Legale			
	Importo		L'Intermediario
Pagamento alla firma	€ 23.100,00		

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Attività

L'attività svolta dal Contraente/Assicurato è la seguente: Associazione professionale rappresentativa di farmacisti (ospedalieri, territoriali, del Ministero della Salute, Agenzie Sanitarie Regionali) , nonché fisici, biologi, chimici e medici operanti nel SSN.

Garanzie prescelte, massimali e altri limiti di copertura

MASSIMALI-PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE

€ 40.000 per sinistro e per annualità assicurativa

€ 80.000 per sinistro e per annualità assicurativa

(ESTENSIONE FACOLTATIVA da sottoscrivere a cura degli interessati)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

La polizza è stipulata in base alle informazioni dichiarate dal Contraente.

Numero Assicurati

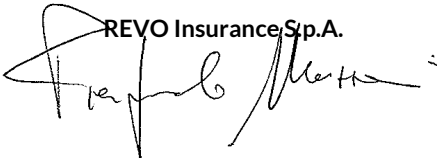
1.650

Attività – Elementi per il conteggio del premio

Sito Internet

<https://www.sinafo.it/>

Il Contraente

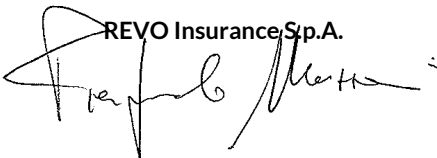
REVO Insurance Sp.A.


ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente inoltre:

- è consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le informazioni fornite, di cui il Contraente conferma la correttezza, sono essenziali per la validità e l'efficacia delle coperture assicurative acquistate e che la Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad esse;
- è consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Il Contraente

REVO Insurance Sp.A.




Contratto di Assicurazione Tutela Legale

Condizioni di Assicurazione

Edizione 02.2024

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018



ASSOCIAZIONE FARMACISTI
E DIRIGENTI SANITARI SSN

**COPERTURA ASSICURATIVA
TUTELA LEGALE
degli iscritti all'ASSOCIAZIONE
FARMACISTI e DIRIGENTI SANITARI
del S.S.N.**

Si.Na.F.O.

AON

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurati

Tutti gli Associati/Iscritti all'Associazione Farmacisti e Dirigenti Sanitari S.S.N.: i Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici, Fisici e Sociologi, Dirigenti strutturati e non, in Aziende del S.S.N., Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Strutture Sanitarie accreditate, Università, Ministeri, ed Enti ad essi collegati, ed altre istituzioni pubbliche del S.S.N., Dirigenti in quiescenza o in sospensione temporanea dal lavoro in attesa di quiescenza, Dirigenti del ruolo sanitario non strutturati con incarico a tempo determinato o altra forma di contratto flessibile c.a. atipico e borsisti, Specializzandi in Farmacia Ospedaliera o discipline equipollenti.

Arbitrato

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Attività giudiziale

Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.

Attività stragiudiziale

Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione

Reato. Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale

Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Danno di natura contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti.

Insorgenza

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lavoro parasubordinato

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).

Massimale

La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia

Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza

Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

Unico sinistro

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO e DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 giorni dalla data indicata sul frontespizio di polizza o sulla quietanza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

La rateazione del premio è Semestrale.

Resto fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 2 - PROROGA e DISDETTA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha la durata di anni Tre, dalle ore 24:00 del 15/03/2024 sino alle ore 24:00 del 15/03/2027 e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia (15/03 di ogni anno) mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte - e anticipata a mezzo telefax - almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Art. 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento, a concordato preventivo, o a liquidazione coatta amministrativa. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Non è prevista la disdetta in caso di sinistro.

Art. 4 - DICHIARAZIONI/INDICAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZA DEL RISCHIO e BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti, devono essere effettuate per iscritto e indirizzate alla Direzione o all'Intermediario a cui la polizza è assegnata.

Art. 6 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili (numero tesserati comunicati in sede di stipula pari a n. 1.650 soggetti assicurati), il premio annuo lordo pro capite per ogni tesserato è pari ad € 28,00 (ventotto/00) e viene stabilito tra le parti che l'importo di € 46.200,00 deve essere inteso come premio annuo lordo minimo comunque garantito.

Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia il numero della variabile di calcolo del premio nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione. La società provvederà alla regolazione del premio con addebito della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo, se maggiore al corrispettivo minimo acquisito dalla Società, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

La differenza attiva viene calcolata in base al numero effettivo di tesserati, considerando il premio annuo lordo pro capite per tesserato di € 28,00 e dovrà essere pagata entro 60 giorni successivi al ricevimento del documento contrattuale "appendice di regolazione".

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa/codice in materia dati personali, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente.

Art. 9 - TASSE e IMPOSTE (Oneri Fiscali)

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto e dalle sue appendici. Per tutto quanto ivi non precisato valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Art. 10bis- INOPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE A SEGUITO DI SANZIONI

La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.

Art. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Nell'ambito dell'attività professionale regolarmente svolta dagli assicurati per conto dell'Ente/Azienda di appartenenza rientrano le spese per (Spese rimborsabili):

- Le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o arbitrato e per tutta l'attività stragiudiziale;
- Le competenze del legale domiciliatario;
- Le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte, quest'ultimi scelti in accordo con la Compagnia;
- Le competenze del Legale o dei Periti posti a carico dell'Assicurato in caso di soccombenza;
- Le competenze del Legale o dei Periti posti a carico dell'Assicurato e conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- Le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- Le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- Le indagini preliminari se persona offesa e le indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- Le spese per la proposizione degli Atti di Querela, tramite legale;
- Le spese di Giustizia

E' inoltre previsto il rimborso delle spese:

- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte;
- Di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- Per la registrazione di atti giudiziari.
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



- per l'indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e tale legale può essere iscritto ed appartenere a qualunque foro, anche diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Art. 12- DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO e LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in qualunque foro, anche diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia - al quale affidare la pratica. Il legale incaricato deve perseguire, se possibile, una bonaria definizione. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

Art. 13- INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO, RETROATTIVITA' e POSTUMA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono fino a sette anni prima dalla data di decorrenza del contratto (Retroattività garanzia al 15/03/2017) e si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, compreso il periodo di retroattività, ma manifestatisi e denunciati entro 36 (trentasei) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Si intendono sempre esclusi i casi pregressi o conosciuti dall'Assicurato prima della sottoscrizione della polizza.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti ma il massimale resta unico per sinistro ed elevato ad **€ 80.000,00** (massimale di corresponsabilità) e viene ripartito in parti uguali fra le parti/soggetti interessati indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Art. 14 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società autorizza, se il sinistro è in copertura, la fase stragiudiziale per una bonaria definizione della controversia. Ove tale attività non si concluda positivamente e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo o in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società autorizza il proseguo della pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 12.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

Art.15 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D. Lgs. nr.28 del 04/03/2010 e successive modifiche, come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 16 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Art. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 18 – ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- i procedimenti o le controversie non previste nell'articolo 19;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili;
- fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto all'art.19;
- controversie relative a rapporti fra assicurati;
- vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le consulenze legali;
- le controversie con la Compagnia;
- le controversie e i procedimenti con il Contraente;

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

Con riferimento all'Articolo 11 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria professione regolarmente svolta per conto dell'Ente/Azienda di appartenenza:

Difesa penale:

1. Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale di reato ed è compreso il patteggiamento. Sono pertanto compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

2. Sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia intervenuta assoluzione, proscioglimento o patteggiamento con decisione passata in giudicato; è previsto l'anticipo delle spese da parte della Compagnia in attesa della definizione del procedimento.

3. Per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazioni di inosservanza dei decreti di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
- D Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione di dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante ne caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

Responsabilità amministrativa:

4. Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa per danni erariali, o in caso di archiviazione per mancanza del danno. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Difesa civile:

5. **Subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi:** per il recupero dei danni conseguenti da fatto illecito di terzi (ivi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del terzo responsabile del sinistro)

Sono inoltre comprese:

- Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi (**controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale**) in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato. In questo caso l'Assicurato deve attivare il contratto assicurativo di Responsabilità Civile.

In tale ipotesi la garanzia opera come segue:

- se esiste un'assicurazione di Responsabilità Civile che copre l'evento: opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del massimale indicato in polizza;
- se esiste un'assicurazione di Responsabilità Civile valida, che non può essere attivata per un'esclusione, perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista: opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del massimale indicato in polizza.

6. Sporga **atti di querela**, in qualità di persona offesa dal reato;

7. Per controversie **civili in materia di diritto di lavoro**: l'Assicurato sia parte ricorrente o convenuta nelle controversie di diritto del lavoro: sia in sede giudiziale che stragiudiziale e sia in qualità di parte ricorrente che in qualità di parte convenuta, in materia di lavoro e/o di collaborazione, compreso il ricorso al TAR, con il Servizio Sanitario Nazionale o con Privati ed Enti Previdenziali ed Assistenziali; si intendono incluse anche le spese relative ai procedimenti disciplinari.

Art. 20 - MASSIMALE

Per ciascun assicurato il massimale è pari ad € 40.000,00 per sinistro e per anno

Art. 21 - PERSONE ASSICURATE

le garanzie di cui all'articolo 19, operano a favore di Tutti gli Associati/Iscritti all'Associazione Farmacisti e Dirigenti Sanitari S.S.N.: i Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici, Fisici e Sociologi, Dirigenti strutturati e non, in Aziende del S.S.N., Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Strutture

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Sanitarie accreditate, Università, Ministeri ed Enti ad essi collegati, ed altre istituzioni pubbliche del S.S.N., Dirigenti in quiescenza o in sospensione temporanea dal lavoro in attesa di quiescenza, Dirigenti del ruolo sanitario non strutturati con incarico a tempo determinato o altra forma di contratto flessibile c.a. atipico e borsisti, Specializzandi in Farmacia Ospedaliera o discipline equipollenti.

Art. 22 - CLAUSOLA GESTIONE DEL CONTRATTO AFFIDATA ALL'INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker AON S.p.A. indicato in polizza.

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di assicurazione sono svolti per conto del Contraente da AON S.p.A, il quale tratta con One Underwriting Srl, che è stata autorizzata da REVO Insurance S.p.A. a ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al contratto.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute, per conto del Contraente, da AON S.p.A a One Underwriting Srl e si intendono come effettuate o ricevute dal Contraente stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dal Contraente a One Underwriting Srl.

Tutte le comunicazioni effettuate dal Contraente ad AON S.p.A si intendono effettuate a REVO Insurance S.p.A. soltanto se tempestivamente trasmesse a One Underwriting Srl e alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa.

Tali comunicazioni producono i loro effetti solo nel momento in cui One Underwriting Srl le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate da AON S.p.A e quelle effettuate direttamente dal Contraente a One Underwriting Srl, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza di REVO Insurance S.p.A. da parte di AON S.p.A, il pagamento del premio realizzato in buona fede ad AON S.p.A, ai suoi collaboratori o a One Underwriting Srl si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di REVO Insurance S.p.A. nei confronti di AON S.p.A, nel caso di omesso versamento del premio da parte di AON S.p.A.

AON S.p.A è tenuto ad informare il Contraente di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora il Contraente revochi l'incarico ad AON S.p.A senza affidarne un altro ad un diverso Intermediario (oppure qualora il Contraente conferisca per iscritto ad un altro Intermediario un analogo incarico in data successiva), l'incarico ad AON S.p.A e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti di REVO Insurance S.p.A., che è e rimarrà comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra il Contraente ed AON S.p.A (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Art. 23 - ACQUISTO FACOLTATIVO MASSIMALE AGGIUNTIVO

La polizza prevede una garanzia BASE, operante per tutti, con Massimale pari ad € 40.000,00 per anno/assicurato/sinistro.

E' possibile per ciascun Assicurato acquistare, con appendice separata alla polizza base, la Garanzia FACOLTATIVA per l'innalzamento del massimale, a libera adesione e con costo a carico del singolo aderente; tale acquisto del massimale aggiuntivo avrà effetto per i sinistri rientranti in garanzia secondo quanto specificato dalle garanzie di polizza.

Gli importi sono i seguenti:

Massimale/Somma complessivamente assicurata (garanzia base più acquisto massimale facoltativo): **€ 80.000,00**. per ciascuna azione di tutela, con un limite complessivo di esborso da parte della Compagnia per l'assicurato per sinistri relativi a una stessa annualità assicurativa di **€ 80.000,00**.

Agli Assicurati che acquistano il massimale aggiuntivo non si applica il massimale di corresponsabilità indicato all'ultimo capoverso dell'art.13.

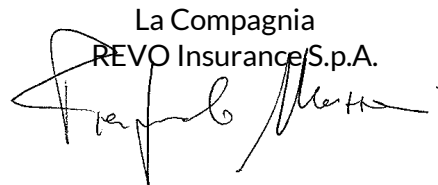
Premio Lordo Annuo Pro-Capite/individuale per il Massimale aggiuntivo: € 70,00.

L'assicurato, per l'acquisto facoltativo del massimale aggiuntivo, pagherà un premio pro rata calcolato in 360esimi dalla data di decorrenza dell'acquisto come sopra indicata fino alla successiva scadenza annuale; tale premio verrà richiesto dal broker via e-mail: i 15 giorni di mora per il pagamento del premio decorreranno dalla data di effettiva ricezione del certificato di assicurazione.

La garanzia facoltativa per il Massimale aggiuntivo non si rinnoverà tacitamente.

In occasione della scadenza annuale l'Assicurato che intenderà procedere con l'acquisto del massimale aggiuntivo per una ulteriore annualità assicurativa dovrà inviare al Broker un Modulo/Questionario di adesione aggiornato.

Il Contraente

La Compagnia
REVO Insurance S.p.A.


REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Tel. 02 9288 975
Email: tutela.legale@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

PEC: sinistri.tutelalegale@pec.revoinsurance.com

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



SCHEDA e CONTEGGIO di POLIZZA

SCHEDA di POLIZZA

Numero Polizza:	OX00024032
Contraente:	Sindacato Farmacisti e Dirigenti Sanitari del S.S.N. (SI.NA.F.O.) Largo Arenula, 11 00186 ROMA Codice Fiscale: 80248750582
Assicurato/i:	Come da condizioni di polizza (Art. 21)
Compagnia assicuratrice:	REVO Insurance S.p.A. Viale dell'Agricoltura, 7 37135 VERONA Codice Fiscale/Partita IVA: 05850710962
Broker:	AON SpA
Durata polizza:	anni TRE, dalle ore 24:00 del 15/03/2024 alle ore 24:00 del 15/03/2027
Frazionamento premio:	Semestrale
Tacito rinnovo:	No
Regolazione premio:	Si - come da condizioni di polizza (Art. 6)
Massimale:	€ 40.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Massimale Aggiuntivo:	Garanzia Facoltativa - come da condizioni di polizza (Art. 23)

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

PREMIO di POLIZZA

Numero Assicurati	Premio annuo lordo per Assicurato	Premio annuo lordo Complessivo
n. 1.650	€ 28,00	€ 46.200,00

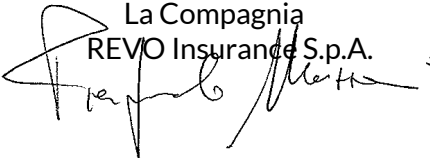
Premio Annuo imponibile € 38.103,09

Imposte € 8.096,91

Premio Annuo lordo € 46.200,00

Il Contraente

La Compagnia
REVO Insurance S.p.A.



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "REVO Specialty Legal Protection" è una soluzione assicurativa per la difesa legale e peritale prestata in favore degli Associati al Contraente, Associazione professionale SI.NA.F.O., nell'esercizio dell'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assicurazione rimborsa le spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato al fine di far valere i propri diritti giudiziali e stragiudiziali attraverso un supporto legale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.

- Sono prestate le seguenti garanzie: Difesa penale, Tutela per la Responsabilità Amministrativa, Difesa Civile.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura:
 - fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza;
 - pagamenti di multe, ammende, sanzioni pecuniarie, imposte, tasse e altri oneri fiscali a eccezione delle spese di giustizia e di registrazione degli atti giudiziari e di quanto espressamente riconosciuto come rimborsabile.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti limiti di indennizzo come indicato in polizza.
- ! **L'assicurazione Tutela Legale** non copre i sinistri conseguenti o relativi a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo; fatti dolosi degli Assicurati; fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;; spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un sinistro denunciato; vertenze con la Compagnia e Società del Gruppo REVO Insurance.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione **Tutela Legale** opera in Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, per tutte le garanzie prestate.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza per gli Assicurati iscritti al Contraente al momento della conclusione del contratto. Per gli iscritti in data successiva al giorno di decorrenza, la copertura assicurativa inizia dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione e regolare versamento della quota associativa al Contraente.

Se il Contraente non ha pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è stipulata nella forma SENZA tacito rinnovo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.



REVO Specialty Legal Protection

Data di realizzazione: 28.02.2024

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali concordati con il Contraente e indicati in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ DIFESA PENALE

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per la difesa in:

- Procedimenti penali per delitto colposo
- Procedimenti penali per delitti dolosi (salvo assoluzione, proscioglimento o patteggiamento)
- Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie e non
- Redazioni di atti di querela in qualità di persona offesa dal reato

✓ DIFESA CIVILE

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per la difesa in:

- Richieste di risarcimento che l'Assicurato debba avanzare in conseguenza di fatto illecito del Terzo;
- Richieste di risarcimento avanzate da Terzi in conseguenza di presunto fatto illecito dell'Assicurato;
- Controversie civili in materia di diritto del lavoro

✓ DIFESA PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per la difesa in:

- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità amministrativa;
- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità contabile;
- procedimenti per giudizio di conto per colpa;
- caso di archiviazione per mancanza del danno.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- i procedimenti o le controversie non previste nell'articolo 19;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili;
- fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto all'art.19;
- controversie relative a rapporti fra assicurati;
- vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le consulenze legali;
- le controversie con la Compagnia;
- le controversie e i procedimenti con il Contraente;



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia nel momento in cui ne ha conoscenza, e comunque nel rispetto del termine massimo di 36 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

La denuncia del sinistro deve contenere:

- dettagliate informazioni sull'evento;
- la documentazione inerente (per es. atto di citazione, avviso di garanzia, documentazione contrattuale, ecc.);
- se è stato incaricato un legale, l'anagrafica completa del professionista, comprensiva di recapiti telefonici, indirizzo e-mail.

	La denuncia del sinistro deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi: - se all'Intermediario, agli indirizzi indicati nella copertina della scheda di polizza; - se alla Compagnia: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; PEC sinistri.re@pec.revoinsurace.com.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività dell'assicurazione e ricevuta, la Compagnia si impegna a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza deve essere pagato all'Intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.
---------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza è emessa con durata triennale ed è stipulata nella forma SENZA tacito rinnovo. <u>Per gli Assicurati Associati al Contraente al momento della conclusione del presente contratto, la copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in polizza; per gli Associati in data successiva alla data di decorrenza di polizza, la copertura assicurativa avrà durata della porzione di anno dalla data di associazione e versamento della quota associativa e fino alla scadenza annuale di polizza.</u> Il premio è determinato in base al numero dei associati regolarmente iscritti al Contraente di polizza nel nr. iniziale di 1.650 (milleseicentocinquanta) unità con premio annuo lordo pro-capite pari ad € 28,00. <u>Alla scadenza principale della polizza, entro il termine di 60 gg, il Contraente ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Società il numero della variabile di calcolo del premio e la Compagnia emetterà appendice di regolazione premio che il contraente dovrà pagare entro il termine di 60 dall'emissione. È in ogni caso esclusa qualsiasi regolazione in restituzione (conguaglio negativo)</u>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è destinata ai professionisti sanitari iscritti e in regola con il versamento delle quote d'iscrizione all'Associazione rappresentativa SI.NA.F.O., Contraente di polizza



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli Intermediari ammonta al 32%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. – Legal&Corporate Affairs – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.